

13533/06



OGGETTO: Espropriazione
per pubblica utilità - Aree agri-
cole - Mancata cessione: effetti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni PRESTIPINO Primo Presidente f.f.

R.G.N. 4999/04.

Dott. Paolo VITTORIA Presidente di Sezione

Dott. Michele VARRONE Consigliere

Cron. 13533

Dott. Enrico ALTIERI Consigliere

Rep. 2869

Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore

Ud. 11.5.06.

Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere

Dott. Mario CICALA Consigliere

Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere

Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

GIUNTA SALVATORE LEONE, elettivamente domici-
liato in Roma, Via XX Settembre, n. 1, presso
l'avv. Lucia Corso (studio Ughi e Nunziante) unita-
mente agli avv.ti Caterina Giunta e Guido Corso che
lo rappresentano e difendono per procura a margine
del ricorso;

ricorrente

contro

CONSORZIO DI BONIFICA 2 DI PALERMO, in persona

1678



del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via del Quirinale, n. 26, presso lo studio legale CLMV, unitamente all'avv. Antonino Macaluso, che lo rappresenta e difende per procura in calce al controricorso;

controricorrente

e

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA REGIONE SICILIANA;

intimato

avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 135 pubblicata il 7 ottobre 2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 11 maggio 2006 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

uditi gli avv.ti Guido CORSO e Antonino MACALUSO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 25 luglio 1996 Salvatore Leone Giunta conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Palermo l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana e il Consor-



zio di Bonifica del Bacino Alto e Medio Belice proponendo opposizione contro la stima dell'indennità di espropriazione di un fondo agricolo di sua proprietà in Comune di Monreale espropriato per la realizzazione di un invaso. A sostegno della proposta opposizione deduceva la mancata considerazione della natura irrigua del fondo e chiedeva il risarcimento del danno in misura corrispondente all'indennità a lui spettante quale coltivatore diretto del fondo in caso di cessione volontaria, cessione che egli non aveva potuto convenire a causa della errata qualificazione del fondo.

Il tribunale regionale, ritenuta la legittimazione passiva del solo Consorzio, accoglieva l'opposizione determinando la giusta indennità di espropriazione ma respingeva la domanda risarcitoria congiuntamente proposta escludendo la configurabilità di un autonomo ulteriore fatto illecito nell'offerta di un'indennità inferiore a quella spettante per legge.

Su gravame dell'opponente il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza del 9 luglio - 7 ottobre 2003, rigettava l'appello osservando che il proprietario coltivatore diretto che non fosse addivenuto alla cessione volontaria del fondo non aveva titolo per pretendere, accanto al pieno reintegro del suo diritto conseguente all'accogli-

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines.



all'accoglimento dell'opposizione alla stima, il risarcimento di un ulteriore pregiudizio derivante dall'insufficienza dell'indennità offerta dall'espropriante.

Contro la sentenza ricorre per cassazione Salvatore Leone Giunta con due motivi illustrati da memoria.

Resiste con controricorso il Consorzio di Bonifica di Palermo 2, succeduto nel corso del giudizio di merito al Consorzio di Bonifica del Bacino Alto e Medio Belice.

Non ha presentato difese l'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione e la falsa applicazione degli artt. 12, 17 e 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'art. 2043 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. in base alla considerazione che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe negato il risarcimento del danno consistente nella perdita della tripla indennità spettante al proprietario diretto coltivatore a causa della mancata cessione del fondo espropriando dipendente dall'offerta di un'indennità di espropriazione del tutto insufficiente; prospetta, in subordine, la questione di legittimità costituzionale del-



l'art. 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per contrasto con gli artt. 3, 42, 47 e 97 Cost., se interpretato nel senso che il beneficio della triplicazione dell'indennità di espropriazione debba restare escluso anche qualora nel giudizio di opposizione alla stima resti accertata l'irrisorietà dell'indennità provvisoria offerta dall'espropriante.

Sostiene il ricorrente che il diritto del proprietario diretto coltivatore del fondo espropriando di convenire con l'espropriante la cessione volontaria del fondo per un prezzo determinato in misura tripla rispetto all'indennità provvisoria comporterebbe il dovere dell'espropriante di offrire la giusta indennità, dovere la cui violazione determinerebbe la lesione del diritto soggettivo alla cessione volontaria, con conseguente risarcimento del danno.

W

La censura prospettata in via principale è meritevole di accoglimento.

Va ricordato al riguardo che questa Corte, chiamata a definire la natura della posizione dell'espropriato rispetto alla cessione volontaria del bene sottoposto a espropriazione, ha affermato che essa ha consistenza di vero e proprio diritto soggettivo, tutelato in maniera immediata e diretta, la cui lesione per effetto dell'inosservanza delle



norme procedurali da parte dell'espropriante che ne impedisca l'esercizio omettendo l'offerta dell'indennità provvisoria ovvero offrendo un'indennità incongrua, calcolata secondo criteri diversi da quelle stabiliti dalla legge, giustifica l'esperimento di un'azione risarcitoria nei confronti della Pubblica Amministrazione (Cass. 29 novembre 1986, n. 7080; 15 gennaio 1987, n. 253; SS.UU. 10 febbraio 1987, n. 1397).

Quindi, essendo sorta la questione di legittimità costituzionale della applicabilità dei criteri introdotti dall'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, ai giudizi di opposizione in corso, che erano stati proposti contro la determinazione dell'indennità effettuata con riferimento al valore di mercato delle aree edificabili secondo la disciplina previgente, la Corte costituzionale ha affermato che la disciplina sopravvenuta era incostituzionale nei limiti in cui essa non consentiva la cessione volontaria del bene con accettazione della giusta indennità di espropriazione non decurtata del 40% ai soggetti che non fossero più ⁱⁿ condizione di addivenire alla cessione volontaria del bene, avendo optato per la determinazione giudiziale dell'indennità (Corte cost. 16 giugno 1993, n. 283)

Nell'interpretazione della disciplina sopravvenuta alla luce dell'intervento correttivo del giu



dice delle leggi si è giunti all'affermazione che l'espropriato ha diritto ad una nuova offerta dell'indennità calcolata secondo i nuovi criteri riduttivi e che, in mancanza, ha diritto a ricevere l'indennità piena, senza alcuna decurtazione del 40%.

Successivamente la Corte costituzionale è stata investita della questione di legittimità della disciplina sopravvenuta con riferimento alla disparità di trattamento che verrebbe a verificarsi tra il soggetto che abbia scelto la via della determinazione giudiziale dell'indennità, rinunciando ai benefici connessi alla cessione volontaria pur in presenza dell'offerta di un'indennità provvisoria sostanzialmente corrispondente a quella risultante dall'applicazione dei criteri legali, e quello che abbia rinunciato alla cessione volontaria in presenza dell'offerta di un'indennità assolutamente incongrua, e che difficilmente potrebbe avvalersi di una tutela risarcitoria aggiuntiva in quanto la fissazione dell'importo dell'indennità provvisoria non è riferibile all'espropriante che è vincolato alle determinazioni degli uffici tecnici, con la conseguente impossibilità di imputare all'espropriante, sotto il profilo dell'illecito, le conseguenze pregiudizievoli del mancato trasferimento consensuale del bene.

Il giudice delle leggi ha ritenuto manifesta-



mente infondata la questione osservando che il sistema introdotto dal legislatore, che, per ridurre il contenzioso derivante dalle contestazioni in ordine alla determinazione del valore venale del bene - che concorre, con altri parametri, alla determinazione dell'indennità di espropriazione - ha inteso offrire una maggiorazione dell'indennità nel caso in cui si addivenga alla cessione volontaria, rimette alla libera valutazione del titolare del bene espropriando la scelta tra la contestazione giudiziale dell'indennità provvisoria e la cessione volontaria per un prezzo maggiorato rispetto alla suddetta indennità, con assunzione di tutti i rischi connessi con la durata e l'esito dell'azione giudiziaria, ed ha affermato che la validità del sistema non può essere influenzata dall'eventuale offerta di una indennità incongrua, in quanto la correzione delle anomalie derivanti dal malfunzionamento degli organi amministrativi resta rimessa alle valutazioni interpretative dei giudici chiamati ad applicare la nuova disciplina nelle singole fattispecie concrete (Corte cost. 11 luglio 2000, n. 262 e n. 300).

Riceveva così conferma l'orientamento interpretativo secondo cui l'espropriato aveva diritto a ricevere un'indennità di espropriazione piena, non decurtata, quante volte in sede giudiziale fosse ri



masta accertata l'incongruità dell'indennità provvisoria, prescindendo da ogni valutazione del comportamento della Amministrazione espropriante sotto il profilo dell'illecito.

Tale sistema, applicabile esclusivamente alle aree edificabili, è stato recentemente esteso anche all'espropriazione delle aree agricole in base alla considerazione che identica è la disciplina di determinazione dell'indennità provvisoria e identica la consistenza della posizione soggettiva^{del} proprietario del fondo espropriando, che è titolare di un diritto soggettivo perfetto a ricevere l'offerta di un'indennità calcolata in misura conforme ai parametri di legge e a percepire un prezzo di cessione che può raggiungere un importo non superiore al 50% dell'indennità provvisoria ed è determinato addirittura in misura tripla rispetto all'indennità offerta, nel caso di proprietario coltivatore diretto del fondo, in cui favore è prevista la corrispondenza, oltre all'indennità di espropriazione in senso stretto, di un'indennità espressamente qualificata come aggiuntiva a compenso del sacrificio sopportato per la perdita del fondo su cui esercita~~ta~~ la propria attività lavorativa.

E' stato osservato, inoltre, che la convenienza per il proprietario coltivatore diretto alla cessione volontaria è tanto maggiore rispetto ai pro-



prietari di aree edificabili in quanto il meccanismo transattivo non può essere rimesso alla valutazione discrezionale dell'espropriante il quale, nella formulazione dell'offerta dell'indennità provvisoria, è tenuto a commisurarla senza alcun margine di discrezionalità al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticato, determinato ogni anno nell'ambito delle singole regioni agrarie delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istituto Centrale di Statistica.

E' stato perciò affermato che, ove sia mancata l'offerta dell'indennità provvisoria, o questa sia risultata palesemente incongrua rispetto all'importo accertato all'esito di una corretta applicazione ai parametri di legge, non può ritenersi consentito eliminare la triplicazione dell'indennità determinata secondo i criteri fissati dagli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (Cass. 7 ottobre 2005, n. 19635).

Le considerazioni che precedono meritano ampio consenso e, conseguentemente, non può essere condivisa la contraria affermazione, posta a fondamento della sentenza impugnata, secondo cui il proprietario coltivatore diretto che non sia addivenuto alla cessione volontaria del fondo espropriando non può avvalersi dei benefici di legge nel caso in cui la



scelta per la determinazione giudiziale dell'indennità si stata motivata dalla errata determinazione dell'indennità provvisoria.

L'accoglimento della censura prospettata in via principale col primo motivo di ricorso preclude ogni valutazione in ordine alla questione di costituzionalità proposta in via subordinata e comporta l'assorbimento dell'esame del secondo motivo di ricorso che investe la statuizione di compensazione delle spese giudiziali disposta nei confronti dell'Assessorato Agricoltura e Foreste della Regione Siciliana, rimasto contumace nel giudizio di appello.

In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale si conformerà al principio di diritto secondo cui nell'espropriazione delle aree agricole non può escludersi il diritto del titolare coltivatore diretto del fondo alla triplicazione dell'indennità di espropriazione calcolata secondo i criteri di cui agli artt. 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, qualora risulti che l'indennità provvisoria offerta dall'espropriante sia palesemente incongrua rispetto all'importo spettante secondo una corretta applicazione dei parametri di legge.

2
M



Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche in diversa composizione, cui rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il giorno 11 maggio 2006.

IL CONSIGLIERE EST.

M. V. Vitro

IL PRESIDENTE

M. V. Vitro

IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria
12 GIU. 2006



oggi, _____
IL CANCELLIERE C1
Giovanni Giambattista